



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il Direttore

A tutti i beneficiari delle misure a superficie
del PSR Campania 2014/2020

Alle sedi CAA Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: PSR 2014/2020 - Misure connesse alle superfici e/o agli animali – Informativa sull'apertura dei bandi per le domande dell'annualità 2019 – Misure 10.1, 11, 13, 14 e 15.1 e 8.1 (ad eccezione dei costi di impianto) e programmazione 2007/2013 (Reg CEE 2080/92, misura h, misure 221 e 223)

L'Autorità di Gestione del PSR Campania (AdG) sta predisponendo i bandi per la presentazione delle domande annuali a valere sulle misure a superficie, per l'annualità 2019. Al fine della più ampia presa visione si allegano alla presente circolare i bandi della sottomisura 10.1 e delle misure 11 e 13, che al netto di eventuali approfondimenti, sarà oggetto di pubblicazione.

Molte sono le novità che interessano la campagna di domande 2019; in particolare, si pongono in risalto i seguenti aspetti:

1) Dematerializzazione dei bandi per tutte le misure a superficie.

L'AdG non richiede, pertanto, la presentazione del modello "cartaceo" della domanda, la quale dovrà essere rilasciata attraverso il SIAN e sottoscritta esclusivamente con firma OTP.

Ad ogni buon fine, esclusivamente per le tipologie 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 e 10.1.5, i beneficiari devono dare in visione agli istruttori regionali la documentazione aggiornata prevista dagli impegni specifici, indicata nell'allegato A al decreto regionale n. 151 del 13 giugno 2018 e riportato in calce alla presente informativa.

Si fa presente che nessun pagamento potrà essere riconosciuto per le suddette tipologie, senza la verifica documentale da parte degli uffici regionali territoriali della documentazione richiesta dal suddetto provvedimento.

2) Relativamente alle Misure 221 e 223, ai fini del riconoscimento del premio per la manutenzione degli imboschimenti, i beneficiari dovranno consegnare entro il 31 luglio 2019 alla UOD STP competente i giustificativi di spesa delle manutenzioni effettuate. Anche in questo caso nessun pagamento potrà essere riconosciuto senza una previa consegna della documentazione richiesta nei termini indicati.

3) Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 l'Organismo Pagatore AGEA non effettuerà più nessun pagamento relativo alle domande 2019 dopo la data ultima del 30 giugno 2020. Pertanto, per scongiurare il mancato pagamento, i beneficiari dovranno a concludere tutti gli adempimenti di propria competenza relativi alla domanda 2019, nei tempi utili per consentire il rispetto di tale scadenza.

Per rispettare la tempistica indicata al punto precedente, che si ricorda essere inderogabile ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, risulta fondamentale che:

- i beneficiari avviino per tempo tutti gli aggiornamenti documentali ed, in particolare, quelli atti a dimostrare la continuità del titolo di possesso per tutto il periodo di impegno;
- i CAA informino i richiedenti sulla validità degli elementi inseriti in domanda (controlli preliminari);

4) Si rappresenta infine che ai sensi dell'art. 31, punto 5 del Reg. UE n. 1305/2013 è in corso la rivisitazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, il cui termine è stato fissato dal punto 13, lett. b) del Reg. UE n. 2393/2017 a dicembre 2018. Tuttavia, ad oggi, è ancora in corso da parte del MIPAAFT l'attività di affinamento sui dati geofisici per la nuova delimitazione di tali aree, secondo i nuovi parametri stabiliti dal Reg. UE n. 1305/2019.

Il medesimo art. 31, punto 5, del Reg. UE n. 1305/2013 stabilisce la degressività del pagamento per le aree escluse dalla nuova delimitazione.

È presumibile pertanto che al momento dell'emissione del bando della Misura 13 per la campagna 2019 la definizione delle aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, non sia completata. Pertanto sono ammissibili a partecipare al bando della sottomisura 13.2 le aziende localizzate nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della Direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 e di cui all'allegato 1 del PSR Campania 2014/2020.

Per ciò che riguarda l'importo del pagamento spettante, il Reg. UE n. 288 del 13 febbraio 2019 all'art. 1 stabilisce che ".....se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dal 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l'80% dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014/2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale".

Qualora il MIPAAFT provvedesse a concludere la delimitazione in tempi antecedenti il primo pagamento da parte di Agea, i beneficiari le cui aziende sono localizzate in aree che saranno comprese nella nuova delimitazione riceveranno il pagamento al 100% dell'importo stabilito.

Nulla avranno a pretendere i titolari di aziende situate in territori attualmente non delimitati ed eventualmente inseriti nella delimitazione a venire.

L'Autorità di Gestione del PSR Campania
Dr. Filippo Diasco